

SCHEDA AIR
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Disegno di Legge “Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico”

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i>	a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate La Corte Costituzionale ha costantemente ricondotto disposizioni di leggi regionali che disciplinano gli interventi edilizi in zone sismiche all'ambito materiale del «governo del territorio», nonché a quello della «protezione civile», per i profili concernenti «la tutela dell'incolumità pubblica» (sentenza n. 254 del 2010). In entrambe le materie, di potestà legislativa concorrente, spetta allo Stato fissare i principi fondamentali (tra le tante, sentenze n. 300 e n. 101 del 2013, n. 201 del 2012, n. 254 del 2010, n. 248 del 2009, n. 182 del 2006) e alle Regioni la normativa di dettaglio. Si tratta pertanto di materie afferenti a profili riservati più che altro alla disciplina interna di ciascuno Stato. Ai fini della riduzione del rischio sismico e conformemente a quanto previsto dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 “<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>”, quasi tutte le Regioni italiane, allo scopo di garantire una maggiore tutela della pubblica incolumità e della prevenzione sismica, hanno adottato della apposite leggi regionali, con cui sono state ripartite le funzioni in materia sismica, riorganizzate le strutture tecniche competenti, ma soprattutto sono stati disciplinati i procedimenti di autorizzazione sismica, le procedure di vigilanza e di controllo sulle opere e le costruzioni nelle zone sismiche, le modalità specifiche di repressione delle violazioni e di applicazione delle sanzioni, nonché l'obbligo di verificare preventivamente la compatibilità degli strumenti urbanistici e di pianificazione comunale, in formazione o in modifica, con le condizioni geomorfologiche del territorio. Dall'adozione di queste normative, spesso estremamente tecniche e volte a regolamentare procedimenti amministrativi complessi. Ne sono derivati aggravamenti procedurali e lungaggini nelle tempistiche per i cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Come noto, l'eccessivo appesantimento burocratico dei procedimenti determina fenomeni di “abusivismo” e causa disfunzionalità e costi ingiustificati per chiunque risulti coinvolto. Da qui la necessità di intervenire per snellire e semplificare le norme ed i procedimenti. b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo La proposta di legge introduce ulteriori (dopo l'intervento adottato con la L.R. 9-5-2016 n. 10 “<i>Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9</i>”) misure di semplificazione nell'ambito dei procedimenti che prevedono l'esecuzione di lavori

	strutturali in campo edile (costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni) nelle zone classificate sismiche, al fine di dare piena attuazione agli articoli 93 e 94 del DPR n. 380/2001 che recano disposizioni in materia di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche. In particolare, tra le novità introdotte: ➤ l'implementazione della casistica degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica a norma dell'articolo 93 del DPR 380/2001 (ovvero tutte le opere ordinarie appartenenti alle zone 3, in luogo dei soli lavori minori; ➤ l'introduzione del c.d. "deposito contestuale" della documentazione necessaria in luogo del provvedimento di deposito da rilasciare in 15 giorni; ➤ l'estensione del deposito contestuale non solo per tutte le opere ordinarie in zona 3 ma anche per le varianti non sostanziali in tutte le zone sismiche; ➤ l'esenzione dal pagamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti per tutte le denunce dei lavori presentate, ai Geni Civili o ai Comuni che hanno ottenuto il trasferimento di funzioni; ➤ l'adozione di un regolamento per l'individuazione di opere e lavori privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità non assoggettabili ai regimi dell'autorizzazione sismica o del preavviso scritto e deposito del progetto. c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR Tra gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di efficacia del provvedimento normativo vi sono: ➤ il numero di denunce dei lavori afferenti opere ordinarie situate nella zona 3, in luogo delle autorizzazioni sismiche; ➤ il numero di procedure di deposito contestuale in luogo dei provvedimenti di deposito da rilasciare entro 15 giorni. d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio La proposta è rivolta a tutti i privati che vogliono realizzare lavori strutturali (costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni) in zone classificate sismiche, ai geologi, geometri, agronomi, dottori forestali, periti agrari, architetti e a tutte le amministrazioni coinvolte ovvero la Regione, tutti i Comuni Campani, il Genio Civile.
<i>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</i>	Il giorno 09/01/2017 la struttura amministrativa regionale procedente ha convocato un gruppo tecnico di lavoro composto da un rappresentante di ciascun ordine e collegio presente sul territorio regionale e i dirigenti dei Geni civili, al fine di avviare un confronto tecnico sulle tematiche afferenti alle procedure di snellimento dei provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico. In particolare, come rilevato nella nota prot. 2017 0136389 del 24/02/2017 della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, sono stati convocati al Gruppo di lavoro: ➤ Il Presidente della Federazione Ordini degli Ingegneri della Campania;

	➤ Il Presidente della Federazione Ordini degli Architetti della Campania; ➤ Il Presidente della Federazione Ordini dei Geologi della Campania; ➤ Il Presidente della Federazione degli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali della Campania; ➤ Il Presidente della Federazione Ordini dei Geometri della Campania; ➤ Il Presidente della Federazione dei Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Campania; ➤ Il Presidente del Comitato dei Periti agrari e Periti agrari laureati della Campania; ➤ I Dirigenti delle UOD del Genio Civile della Campania.
<i>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</i>	L'opzione di non intervento non consentirebbe di dare piena attuazione all'articolo 94 del D.P.R. n. 380/2001 in base al quale la richiesta di autorizzazione sismica riguarda tutti i lavori che si devono realizzare in tutte le località sismiche tranne quelle a bassa sismicità (zone 3). In quest'ultimo caso, quindi, tutte le opere ordinarie e non solo i lavori minori – come invece previsto dalla normativa regionale vigente – possono essere realizzate senza la richiesta di autorizzazione. Inoltre il non intervento non consentirebbe di intervenire semplificando le procedure di deposito e di pagamento dei contributi già illustrate.
<i>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</i>	Non sono state considerate e valutate opzioni alternative all'intervento normativo.
<i>Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</i>	a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti L'opzione proposta determina vantaggi per tutti i soggetti interessati. Infatti, l'intervento è volto a semplificare non solo gli adempimenti a carico dei committenti, ma anche quelli a carico degli uffici amministrativi coinvolti. b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese La regolamentazione comporta adempimenti semplificati nello svolgimento delle costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni facilitando quindi soprattutto le piccole imprese edili chiamate ad effettuare i lavori. c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione La proposta interviene riducendo determinati oneri informativi a carico dei privati. In particolare, si estende la possibilità di effettuare il deposito contestuale (in luogo del più complesso rilascio dell'attestazione di deposito sismico che avviene attraverso uno specifico procedimento) non solo per tutte le opere ordinarie in zona 3

	ma anche per le varianti non sostanziali in tutte le zone sismiche.
<i>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</i>	L'opzione prescelta può favorire il corretto funzionamento del mercato, la libera concorrenza delle imprese e le forme di imprenditorialità, anche giovanili, semplificando e riducendo i tempi dei procedimenti amministrativi inerenti l'esecuzione dei lavori strutturali (costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni).
<i>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</i>	a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo la Regione ed in particolare il Dipartimento delle politiche territoriali nelle materie dei lavori pubblici e protezione civile, i Dirigenti delle UOD del Genio Civile e i Comuni. b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento Non sono previste specifiche azioni per garantire la trasparenza e la pubblicità degli interventi. c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio Non sono previsti specifici e puntuali adempimenti per monitorare il rispetto degli interventi richiesti. L'autorità competente a livello regionale in materia di VIR potrà utilizzare gli indicatori individuati in fase di AIR al fine di valutare periodicamente e monitorare l'intervento normativo. d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio Non sono contemplati specifici meccanismi di revisione dell'articolato.
<i>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</i>	L'intervento normativo non recepisce specifiche norme europee e quindi non vi sono profili del provvedimento attinenti l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.